

DAL 1° LUGLIO- 01 LUGLIO 2020 ORE 06:00

Bonus IRPEF 2020: nuovi adempimenti per il sostituto d'imposta

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

In attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, prende il via la prima fase della riforma del cuneo fiscale. Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, verrà riconosciuta ai lavoratori una somma a titolo di trattamento integrativo del reddito da lavoro dipendente e assimilato pari a 600 euro per il periodo d'imposta 2020 a pari a 1200 euro per il periodo d'imposta 2021. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.35/E del 2020, ha istituito i codici tributo che il sostituto d'imposta è tenuto ad utilizzare per compensare il credito derivante dall'erogazione del trattamento. L'ulteriore detrazione fiscale verrà, invece, riconosciuta ai lavoratori con le ordinarie modalità di gestione delle detrazioni del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020](#), ha istituito i **codici tributo** da utilizzare all'interno del modello F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP) per poter procedere alla compensazione del credito maturato dal sostituto d'imposta per effetto dell'**anticipazione del Trattamento Integrativo della Retribuzione (T.I.R.)** in favore dei lavori dipendenti ed assimilati per le prestazioni erogate a far data dal 1° luglio 2020. La pubblicazione del documento di prassi tributaria consente al datore di lavoro l'effettuazione degli adempimenti per poter riconoscere ai lavoratori dipendenti il trattamento che, unitamente all'ulteriore detrazione che il sostituto d'imposta deve riconoscere ai lavoratori con reddito superiore a 28 mila euro fino a 40 mila, manda "in pensione" il bonus Renzi dal 30 giugno 2020.

Nuovi importi per nuove fasce reddituali

Per effetto dell'articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2020, n. 21](#), è previsto il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati, con **reddito fino a 28.000 mila euro**, di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021.

Per i lavoratori con **reddito superiore a 28.000 euro**, invece, l'articolo 2 D.L. 5 febbraio 2020 n.3 ha istituito un'ulteriore detrazione fiscale pari a:

- **480 euro**, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Il datore di lavoro, per le **prestazioni rese a far data dal 1° luglio 2020**, è tenuto a:

- applicare una **diversa soglia reddituale** accresciuta da 26.600 a 28.000 euro per poter definire la nuova e più ampia platea dei lavoratori legittimati della nuova riduzione del cuneo fiscale (art. 1, DL n. 3/2020);
- su richiesta dell'interessato, applicare una **nuova detrazione fiscale** di cui sono potenzialmente beneficiari i lavoratori con un reddito di cui all'articolo 49 del TUIR fino a 40.000 euro annui (art. 2 DL n.3/2020);